

	PAG.
TESAURO e AGRIMI. Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate (3009)	1052
PRESIDENTE	1052, 1055
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1052, 1055
AGRIMI	1053
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i>	1054
TESAURO	1054
BERLINGUER	1055
RUSSO	1055
TAROZZI	1055

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Vita e Lombardi Ruggero.

Discussione e rinvio del disegno di legge: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste. (2639); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo Militare Alleato di Trieste. (1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione del disegno di legge: « Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo Militare Alleato nel territorio di Trieste » (2639), e la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto. « Sistemazione dei dipendenti del cessato Governo Militare Alleato di Trieste » (1913).

La discussione di questi due provvedimenti deve essere rinviata perché non sono ancora giunti i pareri della IV Commissione (Finanze e tesoro). Ho avuto assicurazione dal Presidente di quella Commissione che entro giovedì prossimo verranno emessi i pareri in modo che i provvedimenti potranno essere subito posti all'ordine del giorno.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594. (2971); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Proroga e modificazioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi. (1898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Parziale proroga delle provvidenze assistenziali stabilite a favore dei profughi dalle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594 » (2971) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: « Proroga e modificazioni della legge 4 marzo 1952, n. 137, per l'assistenza a favore dei profughi » (1812).

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. La legge 4 marzo 1952, n. 137, frutto di lungo lavoro nella passata legislatura, stabiliva un idoneo piano di provvidenze a favore dei profughi e, in particolare, si provvedeva, in caso di comprovato bisogno di questi nostri fratelli, alla concessione di un sussidio alimentare temporaneo, all'assistenza alloggiativa nei centri di raccolta, alla corresponsione di un premio di primo stabilimento.

Queste provvidenze, con la predetta legge, erano state limitate nel tempo, sia nella fondata persuasione che entro brevi anni sarebbero venute meno le esigenze assistenziali, sia, anche, per fornire all'amministrazione un mezzo che le consentisse di accelerare, nel limite del possibile, la sistemazione definitiva dei profughi inserendoli nella normalità della vita economica e sociale.

Questa previsione, purtroppo, non si è verificata appieno, dato il rilevante numero dei profughi e date anche le notorie condizioni generali dell'economia italiana che, specie nei scorsi anni, si è dibattuta in gravi difficoltà per assicurare casa e lavoro a milioni di disoccupati. Così, fu necessaria una prima proroga delle provvidenze con la legge 17 luglio 1954, n. 594, che fissò un nuovo termine, quello del 30 giugno 1955, per la concessione dei sussidi mensili temporanei e prorogò alla stessa data la concessione dell'alloggio e del premio di primo stabilimento.

Ma, neppure entro il nuovo termine si esaurì il problema dei profughi che, purtroppo, continua ad essere attuale. Se nei scorsi anni moltissimi profughi hanno trovato

definitiva sistemazione, molti rimangono ancora in attesa mentre, in base ai recenti avvenimenti internazionali, si è verificato l'afflusso di nuove migliaia di unità alle quali si deve necessariamente provvedere.

Di qui la necessità di mantenere, tuttora, in vita l'attuale sistema di provvidenze, sia pure con quelle modificazioni che l'esperienza ha dimostrato opportune. A ciò è stato provveduto col disegno di legge 9 maggio 1957, n. 2971, che è ora in discussione avanti alla nostra Commissione. Con questo disegno di legge, sostanzialmente, si proroga il complesso dei precedenti provvedimenti a favore di quanti hanno tuttora bisogno di essere soccorsi e si tende, nel limite del possibile, ad accelerare il processo di assorbimento degli interessati.

Si sono, anzitutto, chiaramente fissate le categorie degli assistiti, stabilendo:

a) che la proroga dei benefici è consentita per i profughi rimpatriati a seguito di eventi maturatisi in epoche più recenti, cioè, profughi dai territori in cui è cessata la sovranità dello Stato italiano e profughi dagli ex possedimenti africani;

b) che la proroga dei benefici non è consentita per i profughi che risultino rimpatriati da oltre dieci anni o che comunque abbiano beneficiato dell'assistenza per un periodo non inferiore a cinque anni, per cui resterebbero esclusi dall'assegnazione del sussidio mensile quasi tutti i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra i quali, ovviamente, per il fatto stesso di non essere ritornati alla loro originaria dimora, nonostante il lungo tempo trascorso, hanno necessariamente dimostrato di avere optato per la nuova residenza;

c) infine, sono esclusi dal beneficio coloro che fruiscono di redditi di qualsiasi natura e provenienza per un ammontare corrispondente ad almeno lire 7000 per ciascun componente del nucleo familiare, mentre per i profughi isolati tale misura è fissata in lire 12.000 mensili.

E da avvertire che la legge precedente non fissava limiti e lasciava alla discrezionalità dell'Amministrazione la valutazione delle condizioni di bisogno che, con il disegno di legge in esame, sono state precisate secondo un carattere uniforme, evitando sperequazioni e disparità di trattamento.

Il disegno di legge, allo scopo di evitare il sorgere di ulteriori e nuovi oneri contributivi, ha mantenuto per i profughi, il cui rimpatrio avvenga successivamente all'entrata in vigore delle nuove norme, il sussidio di primo stabi-

mento nella misura di lire 50.000 per persona, sostitutivo di ogni altra forma assistenziale. All'effetto, poi, di ridurre il funzionamento dei centri di raccolta, si prevede l'assoluto divieto di nuove assunzioni nei centri stessi, che sono quindi limitati ai soli profughi già alloggiati e che si trovino, naturalmente, in particolari condizioni di bisogno. È da notare che, ad ogni modo, si tratta solo della loro sistemazione alloggiativa, dato che all'assistenza alimentare si provvede con il normale sussidio.

Come è noto, la legge 4 marzo 1952, n. 137, aveva norme assai importanti circa la costruzione di alloggi da assegnare ai profughi; non essendosi potuto eseguire completamente tale piano nel termine prescritto, si è ora proposta, con il disegno di legge in esame, l'ulteriore proroga del piano fino al 31 dicembre 1960; così, pure, si è prorogata la riserva stabilita a favore dei profughi del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti case popolari, dalla U.N.R.R.A.-Casas e dall'I.N.C.I.S., dato che questa riserva ha egregiamente funzionato, permettendo di dare la casa a molti connazionali che, mediante tale concessione, hanno posto fine a tante ristrettezze morali ed economiche. Si è, pertanto, preveduta anche un'ulteriore spesa di 5 miliardi, da anticiparsi dalla Cassa depositi e prestiti, per costruzione di altri fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per i profughi recentemente rimpatriati.

Il disegno di legge contiene, poi, altre norme peculiari per la destinazione dei centri di raccolta, per l'assegnazione degli alloggi eventualmente disponibili dopo la sistemazione di tutti i profughi, per la integrazione degli assegni per i lavoratori profughi frequentanti i corsi e i cantieri-scuola per disoccupati, per le preferenze da darsi nei concorsi per la istituzione di nuove rivendite, ecc.

Infine, sono previste le condizioni in cui verranno a trovarsi dopo la scadenza del 30 giugno 1959 i profughi che si trovino in condizioni di particolare bisogno e si sono mantenute per essi l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, i benefici per l'avvicinamento al lavoro ed alle attività artigiane, industriali e professionali e, infine, le preferenze per l'emigrazione.

La Commissione Finanze e tesoro ha dato parere favorevole al disegno di legge. E da avvertire, al riguardo, che non sono previsti nel disegno di legge speciali assegnazioni di bilancio in aumento di spesa, mentre, invece, l'articolo 11 fa fronte alle spese occorrenti con i normali stanziamenti di bilancio in-

scritti negli appositi capitoli del bilancio per i servizi della assistenza pubblica.

Concludendo, il Relatore ritiene che le proposte fatte meritino accoglimento e, pur dando atto della opportunità di speciali norme per contenere il fenomeno dei profughi ed avviarlo a definitiva soluzione, fa voti perché nella interpretazione delle norme di esecuzione si debba sempre tenere fermo il concetto di particolare equità e comprensione con cui debbono essere valutate le condizioni di tanti nostri connazionali, sui quali le sventure di guerra hanno particolarmente infierito.

È abbinata al disegno di legge di cui ora mi sono occupato, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri, che riguarda lo stesso argomento dell'assistenza a favore dei profughi e che venne annunciata alla Camera fin dal 25 novembre del 1955. Dall'esame comparativo che ho fatto tra il disegno di legge e la proposta di legge Caiati, ho ricavato l'impressione che alcune disposizioni previste nella proposta di legge possano essere utilmente introdotte nel disegno di legge governativo. Per esempio, il progetto del Governo stabilisce la sussistenza dello stato di bisogno del profugo quando questi abbia un reddito di qualsiasi natura non superiore a lire 7.000 mensili per ciascun componente del nucleo familiare e a lire 12 mila quando si tratta di profugo isolato. La proposta Caiati porta i due limiti rispettivamente a 10 mila e 15 mila lire. Io sono favorevole a questa maggiorazione e mi farò, anzi, promotore di un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Ciò importerebbe, però, un aumento di oneri, quindi sarebbe necessario richiedere nuovamente il parere della IV Commissione.

BUBBIO, *Relatore*. La copertura del disegno di legge è fatta tutta in economia: non c'è alcun speciale stanziamento. Io penso che questa lieve modificazione non implicherebbe difficoltà di copertura. Ad ogni modo delle singole modificazioni discuteremo di volta in volta, quando passeremo all'esame degli articoli.

Vorrei, fin d'ora, aggiungere che abbiamo in Italia con assistenza completa in campo 3.763 unità e con solo alloggio 7.159, con assistenza fuori campo 21.415 unità. Nel territorio di Trieste abbiamo con assistenza completa in campo 12.187 unità e con solo alloggio 3.059 unità; fuori campo 6.956 unità. In tutto si tratta di circa 55.000 profughi. È una massa imponente, che dobbiamo trattare con particolare senso di comprensione, per cui mi sento di sostenere l'opportunità dell'emen-

damento a cui ho accennato, che potrebbe, secondo me, essere introdotto anche senza bisogno di chiedere il parere della IV Commissione. Abbiamo, attualmente, uno stanziamento di 4.800.000.000 e credo che qualche centinaio di migliaia di lire in più non porti uno spostamento sensibile.

PRESIDENTE. Ciò non esclude, per ragioni formali, la necessità di richiedere il parere della IV Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Io sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Bubbio, ma credo che anche altri emendamenti, presentati dall'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che tutela i profughi, dovrebbero essere introdotti. Tra l'altro, il disegno di legge prevede la proroga dell'assistenza fino al 30 giugno 1959. Ma non solo siamo già all'ottobre del 1957 senza che la nuova legge sia stata ancora emanata, ma siamo anche in prossimità della fine della legislatura. Questa situazione ci fa prevedere che, limitando la proroga al 30 giugno 1959, sarà poi certamente necessaria una ulteriore proroga.

Io sarei, quindi, d'avviso di non porre nessun termine, ma, se un termine si vuole stabilire, sarebbe opportuno quello del 31 dicembre 1960, per non trovarci, poi, in una situazione di carenza legislativa.

Debbo fare anche un'altra osservazione: sono stati costruiti generalmente gli alloggi per i profughi in vicinanza dei campi, in località — come per esempio Servigliano — che per la loro situazione economica non sono in grado di assorbire questa mano d'opera. È avvenuto che questi profughi, ai quali è cessato ogni sussidio, non trovano da lavorare e non possono provvedere alla loro sussistenza. Perciò, per far luogo alla cessazione del sussidio, non bisogna considerare soltanto il periodo di tempo dal quale i profughi sono stati dimessi, ma bisogna anche accertare se essi abbiano un'altra fonte di reddito e di vita. Anche su questo punto una modificazione al disegno di legge può essere apportata.

In conclusione, piuttosto che fare una legge imperfetta, che dovrebbe essere riveduta al Senato, mi sembra opportuno suggerire che il relatore sia messo in condizioni di studiare, tutti gli emendamenti che sono stati proposti, d'accordo col Governo e col Tesoro. Per questo è necessario un rinvio della discussione.

RUSSO. Chiunque segua questi problemi sa quanto sia urgente riportare nell'ambito della legge l'assistenza ai profughi, assistenza che oggi si svolge in modo anormale per mancanza di precise disposizioni. Un'altra

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1957

esigenza è quella di formulare la legge nel modo più chiaro possibile.

Non possiamo non tener conto degli emendamenti che potrebbero migliorare il testo, ma essi dovrebbero essere esaminati dalla IV Commissione perché comportano modifiche di carattere finanziario. Pertanto, ci si pone anche il problema della procedura da seguire per l'esame. Noi dovremmo compiere un esame preliminare degli emendamenti per vedere quali siano da accogliere e, poi, su questi, richiedere il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro), prima di deliberare in modo definitivo.

Per conciliare esigenze tanto in contrasto, io credo che la soluzione migliore sia quella di nominare un comitato ristretto con l'incarico di esaminare — d'accordo col relatore — gli emendamenti per, poi, trasmetterli alla IV Commissione per il parere e, quindi, passare noi all'esame delle singole norme ed alla loro approvazione.

Prima che si riunisca il comitato ristretto penso che il Presidente potrebbe invitare i colleghi a presentare gli emendamenti entro venerdì prossimo.

DELCROIX. Io sono grato sia al relatore, sia agli altri colleghi che hanno preso la parola ed hanno manifestato il proposito di presentare emendamenti per migliorare il trattamento riservato ai profughi, ed a costo anche di far perdere un po' di tempo ai colleghi, siccome siamo in sede legislativa, credo doveroso svolgere qualche dichiarazione sull'argomento.

Io non intendo muovere delle critiche all'azione dei passati governi che si sono trovati di fronte ad una situazione gravissima, ma è certo che se noi paragoniamo il trattamento che la Germania ha fatto ai suoi 10 milioni di profughi, e quello che l'Italia ha fatto a poco più di 300.000 profughi dalle province italiane, che sono state strappate alla patria, non abbiamo di che rallegrarci e, soprattutto, dobbiamo deplorare che, ad un certo momento, sia stata sospesa in tronco ogni forma di assistenza e di sussidio, creando delle situazioni addirittura angosciose. La Germania ha reinserito nel giro produttivo della nazione 10 milioni di profughi e noi non siamo stati capaci di sistemare 300.000 italiani.

L'italianità della Dalmazia, dell'Istria, non è un dato anagrafico, ma è una qualità dell'anima. Chi è stato da quelle parti sa che le città dell'Istria sono tanti quartieri di Venezia al di là del mare ma, purtroppo, ancora oggi la stampa e la radio, tutte le volte che danno notizie dell'approdo sui nostri lidi

di cittadini che vengono a cercare la libertà, li usano definire come slavi.

Dopo l'applicazione, a senso unico, dell'istituto per le minoranze, l'esodo dall'Istria e dalla Dalmazia è seguito. Sapete che si parla di un piano quinquennale per la completa slavizzazione dell'Istria, ma non so che cosa si debba slavizzare dato che non ci sono rimaste che le scritte nei cimiteri. Né posso tacere l'episodio dei profughi emigranti che avviandosi, a Trieste, verso il porto per imbarcarsi per l'Australia portavano cartelli su cui stava scritto: « La madre arriva ed i figli partono ». Queste cose le dico non per fare della retorica, perché la questione è troppo dolorosa, ma per affermare che qualunque sforzo il Governo possa fare, per la soluzione del problema, quando ormai questi italiani sono dispersi ai quattro angoli della terra, non sarà mai abbastanza per mostrare tutta la gratitudine ai nostri fratelli profughi. Ciò premesso, dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Russo di nominare un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Quanto al termine per la presentazione degli emendamenti che comportano oneri finanziari e che, quindi, debbono essere preventivamente sottoposti alla IV Commissione, proporrei di presentarli entro mezzogiorno di martedì prossimo; quanto al comitato ristretto, mi riservo di nominarne i componenti. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato. (2855); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Colitto: Ripristino della reversibilità della pensione a favore delle figlie nubili e dei maschi maggiorenni, inabili a proficuo lavoro e nullatenenti (96); Cappugi, Pastore e Morelli: Reversibilità della pensione a favore delle vedove e degli orfani del personale militare sfollato che abbia contratto o che contragga matrimonio dopo lo sfollamento (297); Scalia: Nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato. (519); Dal Canton Maria Pia ed altri: Riconoscimento del diritto degli illegittimi orfani di impiegato civile alla pensione di reversibilità (886); Berlinguer ed altri: Norme di attuazione costituzionale in tema di reversibilità di pensioni. (1137).

PRESIDENTE. Comunico che il Sottosegretario al tesoro mi ha fatto presente l'opportunità di rinviare ad una prossima seduta

la discussione dei provvedimenti relativi alle pensioni per dedicare ad essi una intera mattinata.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Poiché l'ordine del giorno è molto impegnativo, non vorrei che, iniziata la discussione, si dovesse rinviarla. Pertanto, pregherei il Presidente della Commissione di volere cortesemente mettere all'ordine del giorno della prossima seduta il blocco delle proposte di legge riguardanti le pensioni ed arrivare, senz'altro, alla conclusione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione dei provvedimenti riguardanti le pensioni è rinviata alla seduta di mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Discussione [e] rinvio delle proposte di legge di iniziativa del deputato Agrimi: Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato (2300); Agrimi ed altri: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2997); Tesaro e Agrimi: Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. (3009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di tre proposte di legge di cui due abbinate ed una connessa: la prima di iniziativa del deputato Agrimi: « Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato »; la seconda d'iniziativa dello stesso deputato Agrimi ed altri: « Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 »; la terza d'iniziativa dei deputati Tesaro e Agrimi: « Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. I tre provvedimenti trattano dell'articolo 75 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, tradotto nell'articolo 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quale è la situazione che si è venuta a creare con queste disposizioni di legge? Determinate categorie di funzionari dello Stato, che si trovavano nel grado IX, hanno avuto la possibilità — qualora avessero una determinata anzianità e si fossero trovati in determinate condizioni — di venir promossi al grado VIII sostenendo non un vero e proprio esame, ma un semplice esame-colloquio. In tal modo, a un certo momento, il grado VIII è venuto a trovarsi inflazionato da un numero ingente di impiegati provenienti dal grado IX.

La cosa non avrebbe sollevato difficoltà se, nell'articolo 368, non ci fosse stato l'ultimo comma col quale si creano due categorie: nella prima vengono compresi tutti coloro che hanno diritto allo scrutinio, nella seconda tutti coloro che hanno nove anni di anzianità e non si considera, che quelli che hanno nove anni di anzianità, possono essere contenuti anche nella prima categoria. Queste due categorie non sono ben definite.

Dal calcolo effettuato dagli esperti risulta che vi sarebbe un numero ristrettissimo di posti per la categoria superiore. Che cosa ne deriva? Che tutti coloro che erano già nel grado VIII prima del 1° luglio 1956 vogliono essere promossi al grado VII, sia pure con le limitazioni contenute nell'articolo 368, ma senza alcun limite di numero, cioè in soprannumero. Aggiungo, inoltre: finché coloro che sono entrati nel grado VIII dopo il 1° luglio 1956 non saranno tutti promossi, beneficiando delle nuove disposizioni di legge, non avranno alcuna possibilità di progredire nella carriera. Dei promossi prima del 1° luglio 1956 dovrebbero restare esclusi, invece, quelli che non fossero stati promossi per merito comparativo, in quanto ritenuti inidonei, caso, però, che è ben difficile ipotizzare, in quanto si tratterebbe di persone che essendo state nel grado VIII per otto, dieci, quindici anni, solo ora si scoprirebbe che sono incapaci, il che è assurdo.

Il secondo progetto Agrimi, per rimediare all'onere finanziario collegato a questa disposizione di legge parte dalla considerazione che coloro i quali vengono promossi al grado VII lasciano liberi dei posti nel grado VIII e, conseguentemente, prevede che questi posti rimasti liberi non vengano coperti. Ne deriva che coloro i quali sono oggi nel grado IX non potrebbero essere nominati nel grado VIII se

non tra dieci, dodici o quindici anni. Motivo questo di altre proteste da parte degli appartenenti al grado IX.

La prima proposta Agrimi (2300) si limitava ad una disposizione transitoria, per la quale tutti coloro che si trovavano nel grado VIII prima del 1° luglio 1956 potevano essere promossi in soprannumero. Dopo tre anni, avrebbero potuto beneficiare delle norme della proposta di legge gli altri gruppi o categorie che formano il grado VIII. Ma l'onorevole Agrimi ha, poi, assorbito questa iniziale proposta con l'altra portante il numero 2997, contenente le disposizioni che ho esaminato e che sono state criticate dai vari interessati.

C'è poi un'altra proposta di legge, quella Tesauro-Agrimi, che riguarda la promozione dei caposezioni e capodivisioni. Questa proposta di legge non ha trovato, finora, opposizioni, anzi, si può dire, che ha incontrato il favore di tutti. In essa si parla di promozioni in soprannumero, ma non si fa distinzione tra gruppi e sottogruppi, perché non ci sono state le promozioni in base alla legge del 1956 e perché si considera che questo soprannumero non venga a chiudere tutti i posti liberi ma, soltanto, una determinata quota.

È opportuno prendere in esame le proposte di legge n. 2997 e n. 3009, mettendo da parte la proposta n. 2300; ma non possiamo, oggi, giungere ad una decisione se non abbiamo riguardato attentamente queste proposte di legge e formulato emendamenti che non siano causa di dissapori e di disparità. Tanto più che queste disposizioni non riguardano un solo ministero, ma tutti i dicasteri, e le situazioni non sono né uguali né, talvolta, analoghe. In taluni ministeri si è seguito il criterio dell'anzianità invece del criterio della capacità intellettuale e della freschezza di esami; si è cercato cioè di premiare il lungo *curriculum vitae*, la lunga esperienza, ed oggi tutti coloro che sono al grado VIII svolgono delle mansioni effettivamente direttive e sono espressamente impegnati anche oltre le sei ore di lavoro, per cui non si trovano in condizione di poter studiare e di concorrere a parità con i giovani.

Invece, in altri ministeri, per esempio in quello dell'agricoltura, i posti direttivi sono stati dati ai giovani piuttosto che alle persone anziane. Perciò la situazione si sposta a seconda dei dicasteri.

In queste condizioni è necessario introdurre degli emendamenti che, anche se non accontenteranno tutti, si avvicineranno il più possibile alla giustizia e alla perfezione. Que-

sti emendamenti sono attesi in maniera intensissima, quantunque con contrasti vivi tra le diverse categorie, contrasti che sarebbe bene non sorgessero in seno all'amministrazione dello Stato.

Il relatore sarà, perciò, grato ai colleghi se vorranno formulare le loro proposte in maniera concreta e precisa. Alcuni emendamenti mi sono già pervenuti, ma sono parziali e non risolvono tutte le questioni. Pertanto, propongo di rinviare la discussione, perché il problema possa essere attentamente studiato nella sua interezza.

AGRIMI. Mi rendo conto dei gravi motivi portati dal collega Tozzi Condivi, devo, però, fare presente che la proposta di legge che porta il mio nome deriva dalle varie vicende seguite dalla legge-delega. In effetti, allorché per la prima volta venne presentata questa proposta — che l'onorevole Tozzi Condivi ha giustamente definito molto più semplice e ragionata dell'altra — in quel momento si trattava soltanto di applicare la legge-delega per la prima parte, cioè per lo stato giuridico del personale e, in quella sede, si ventilò la unificazione del grado VIII al grado VII, cosa che poi non avvenne ma che avrebbe potuto sistemare tutta la questione.

Allorché questo desiderio di unificazione dei gradi fu disatteso, si disse che la delega consentiva l'adeguamento degli organici e che in tal modo si sarebbe potuto stabilire un certo respiro per venire incontro a questa aspettativa.

Ma gli organici non sono stati rivisti per questioni di carattere economico-finanziario; si è aggiunto, poi, che i famosi benefici del decreto n. 4 hanno accresciuto il numero degli aspiranti. Si tratta, in linea principale, di tenere presente questa proposizione, salvo poi a guardare gli oneri finanziari e le conseguenze nell'ordinamento gerarchico dello Stato. Ad un certo momento il famoso sbarramento che c'era dal IX all'VIII grado è stato portato dall'VIII al VII: coloro che avevano superato il IX si sono trovati, con la nuova legge, di fronte ad un altro sbarramento e questa sbarra è diventata più dura a superarsi.

La proposta di legge tende a tutelare posizioni acquisite; ed il mio primo progetto è stato doverosamente integrato costringendomi a creare un articolo unico, piuttosto complesso, farraginoso, perché deriva dal coacervo delle varie istanze pervenute. Plaudo al desiderio del Relatore di volere guardare con maggiore attenzione la proposta e di prendere cognizione diretta delle diverse situazioni. Del resto, mi consta che il ministro Zotta ha già

stabilito contatti con esponenti delle varie amministrazioni.

Se mi sono deciso a presentare la proposta di legge ciò è dovuto al fatto che mi sono reso ben conto dell'ondata di malcontento che pervade tutti i Ministeri e non mi pare opportuno che alcuni funzionari, che servono lo Stato da tanti anni e che già esplicano le funzioni cui giustamente aspirano, siano lasciati in questo stato di malcontento quando è possibile fare cessare ogni sperequazione senza intaccare la legge-delega.

ZOTTA, *Ministro per la riforma della burocrazia*. Ripromettendomi di parlare in modo esauriente quando la discussione sarà ripresa con l'intento di portarla a termine, dirò brevemente poche cose per appoggiare anche io la proposta di rinvio.

Il rinvio è suggerito dalla opportunità di conoscere quali effetti sia per produrre questo provvedimento, evidentemente ispirato alla idea di favorire le legittime aspettative di funzionari del grado VIII, che è formato da due categorie principali: quelli che erano già in questo grado al 1° luglio 1956 o che avevano già sostenuto gli esami ed erano in attesa della promozione, e di quelli che al medesimo grado VIII sono pervenuti attraverso l'esame-colloquio.

Occorre tenere presente, per la esattezza, che nel grado VIII noi abbiamo attualmente tre categorie di impiegati:

1°) coloro che hanno già le funzioni di grado VIII dal 1° luglio 1956;

2°) coloro che a quella data o avevano già fatto l'esame e attendevano la promozione e, quindi, l'iter del provvedimento amministrativo di promozione o coloro che avevano iniziato gli esami scritti;

3°) coloro che hanno conseguito la promozione al grado VIII successivamente al 1° luglio 1956 (e qui vi è una chiarificazione da fare perché vi sono anche promozioni avvenute dal 1° gennaio al 1° luglio 1956 ma, per rendere più chiara la esposizione, non mi attardo nei particolari) in virtù di una legge che fu emanata nel 1956, cioè coloro che hanno ottenuto la promozione al grado VIII, anziché in base al normale esame previsto dallo statuto, con un esame-colloquio (e vengono comunemente chiamati, nel gergo che si è creato in proposito, « colloquisti »). Questa terza categoria che ha sostenuto l'esame-colloquio va congiunta con un'altra categoria di cui vi è omissione completa nella proposta di legge, cioè coloro che — anziché sostenere l'esame-colloquio — nel periodo di tempo suc-

cessivo al 1° luglio 1956 hanno sostenuto l'esame di merito distinto.

È necessario, è utile, come osservava l'onorevole Agrimi, fare dei sondaggi presso i vari ministeri per sapere la consistenza organica nei singoli ruoli, anche perché la situazione cambia per ogni ministero. È una situazione che occorre chiarire attraverso l'indagine diretta. A tal uopo debbo dire che ho avuto il piacere di parlare con i capi del personale dei singoli ministeri i quali non solo hanno espresso il loro pensiero in una discussione durata circa tre ore, ma mi hanno mandato delle note scritte. Finora ne ho ricevuto dodici, attendo le altre. Per questo motivo considero opportuno il rinvio, perché il nostro desiderio vivissimo è di incoraggiare, sì, una categoria ma senza scoraggiare le altre.

PRESIDENTE. Il meglio è nemico del bene. Non vorrei che per creare delle cose perfette, rinunciassimo anche a quel poco che ci è possibile fare. Io comprendo lo scrupolo del relatore e del Ministro ma, per la responsabilità mia e della Commissione, vorrei pregare i colleghi, pur consentendo a questi rinvii, che ci si impegnasse affinché fossero brevissimi e conclusivi. Tanto più che io non ho alcuna fiducia nei sondaggi di cui si è parlato. Questi sondaggi si risolvono sempre nel mettere in evidenza quelle che sono le aspirazioni dei singoli uffici e le cifre che vengono fornite sono generalmente approssimative.

Desidero, quindi, che si arrivi a riportare questi provvedimenti dinanzi alla Commissione in un termine brevissimo.

TESAURO. Per venire incontro al desiderio dell'onorevole Presidente, credo che sarebbe opportuno scendere sul terreno concreto. Più che dare valore ai sondaggi, che potranno essere orientativi o indicativi, ma che andranno sempre considerati con molta riserva — in quanto sappiamo che la situazione di disagio creatasi fra gli impiegati è dovuta in gran parte all'arrivismo di alcuni elementi insediati negli uffici del personale, i quali determinano situazioni paradossali — a me sembra che sia opportuno nominare un comitato ristretto, il quale esamini, soprattutto, il punto fondamentale di dissenso che è costituito dal modo di assorbimento del soprannumero.

Il congegno suggerito dalla proposta numero 3009 è un congegno destinato ad evitare suscettibilità, contrasti ed eventuali nuove sperequazioni tra gli impiegati. Io penso che, soprattutto su questo punto, bisognerà orien-

tare la soluzione, per condurre in porto il provvedimento.

Forse l'onorevole Agrimi stesso sentirà il bisogno di contemplare qualche altra categoria che è sfuggita alla disciplina e di eliminare, nello stesso tempo, qualche provvedimento che, forse, non ha alcuna ragione di essere e non incide sostanzialmente sul problema di carattere generale. Seguendo questo principio e questo indirizzo, in sede di comitato ristretto, con l'appoggio e l'aiuto degli organi ministeriali, credo che si potrà arrivare a porre termine alla situazione di disagio che si è determinata tra gli impiegati.

BERLINGUER. Sono d'accordo per un rinvio, ma non credo che la proposta Tesauro possa portare ad una maggiore rapidità dei nostri lavori. Ritengo, invece, che sia necessario rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro, perché direttamente, senza il tramite di un comitato ristretto, ci dia notizie sui suoi sondaggi, che saranno da noi tenuti in quel conto di cui ha parlato il nostro Presidente, dato che, fin d'ora, prevediamo che questi sondaggi non saranno né completi né del tutto sinceri.

PRESIDENTE. Prego di stringere i tempi delle discussioni anche perché il Ministero dell'interno ha già pronti tutti i bandi di concorso, che non possono essere ulteriormente tenuti in sospenso.

TESAURO. La stessa situazione si verifica anche in altri due ministeri.

RUSSO. Io comprendo l'esigenza prospettata dal relatore e dal Ministro di esaminare con molta attenzione questi provvedimenti, perché una norma che va a favore di alcune categorie non pregiudichi interessi precostituiti di altre categorie. D'altra parte, come è stato rilevato, non solo il Ministero dell'interno, ma anche altri ministeri hanno pronti i bandi di concorso. Quindi, se dovessimo ritardare ulteriormente la definizione di queste proposte di legge, saremmo fuori della realtà.

Vorrei, quindi, rivolgere una calda preghiera al Ministro per la riforma della burocrazia, affinché intervenga presso i ministeri e nelle more della definizione della legge di cui ci stiamo occupando, siano sospesi i bandi di concorso, in quanto, in caso diverso, ci verremmo a trovare di fronte al fatto compiuto.

Un secondo problema vorrei sottoporre all'attenzione del relatore e di coloro che dovranno esaminare queste proposte di legge,

ed è il problema dei giovani, che entrano nella carriera. Tutte le volte che si vuole ridurre l'onere finanziario, si cerca di non coprire alcuni posti dei gradi iniziali, consentendo la formazione del soprannumero. Questo determina due gravi inconvenienti: il primo riguarda i giovani che attendono di entrare nella carriera, poiché in un paese con elevato numero di disoccupati come l'Italia, non è giusto lasciare scoperti i posti dei gradi iniziali, il secondo si riferisce alla stessa pubblica amministrazione poiché, spostando sempre i termini della piramide, si avrà un numero notevole di dipendenti dei gradi V, VI, VII, e si mancherà di dipendenti nei gradi iniziali. Già alcune amministrazioni risentono di questa situazione di crisi.

TAROZZI. Specialmente quella dei lavori pubblici.

RUSSO. Vorrei, perciò, pregare il relatore di considerare anche questo aspetto del problema.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Russo e prego il Ministro per la riforma della burocrazia di volere intervenire presso gli altri ministeri ed avvertirli di sospendere i bandi di concorso, dato che stiamo esaminando, in sede legislativa, questi provvedimenti. Sarei anche del parere che i due presentatori, gli onorevoli Agrimi e Tesauro, prendessero direttamente contatto con il ministro Zotta per formulare gli emendamenti. Infine, pregherei il Presidente della Commissione — visto che già abbiamo impegnato la seduta di mercoledì prossimo per la discussione sulle pensioni — di fare uno strappo e dedicare la seduta di giovedì della prossima settimana esclusivamente alla discussione di queste tre proposte di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta della prossima settimana: se possibile a giovedì.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO